



# Comune di TORRE BOLDONE

Provincia di BERGAMO

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Tel. 035.41.69.434

Piazza G. Marconi 1 CAP 24020

www.comune.torrebaldone.bg.it

Fax 035.41.69.470

e-mail: comune@comune.torrebaldone.bg.it

Prot. n. 3285

N. 11/2010 Reg. Ord.

## ORDINANZA PER IL CONTRASTO DEL DEGRADO URBANO MISURE ANTI ACCATTONAGGIO MOLESTO

### IL SINDACO

**Visto** che il fenomeno dell'accattonaggio si manifesta con frequenza anche sul Territorio di Torre Boldone ed è divenuto motivo di disagio e turbativa per la collettività, sia per il numero delle persone coinvolte che per l'insistenza delle richieste, che sconfinano talvolta in vere e proprie azioni moleste;

**Considerato** che la condotta di tale fenomeno può costituire un diversivo preordinato ad agevolare la commissione di attività illecite e che le azioni poste in essere si manifestano anche con lo sfruttamento di animali, minori, disabili ed anziani;

**Rilevato** che tali forme di accattonaggio sono frequentemente rivolte agli automobilisti, a persone anziane, a soggetti che accompagnano bambini o che si recano presso il cimitero e nei luoghi destinati all'esercizio del culto, all'interno e in prossimità del mercato, presso gli ingressi degli esercizi commerciali e nelle aree prospicienti la stazione della tramvia delle Valli;

**Valutato** che le situazioni poste in essere, oltre a costituire potenziale pericolo per la viabilità stradale, compromettono la vivibilità del centro urbano, ostacolando e turbando, talvolta gravemente, il libero utilizzo degli spazi pubblici soprattutto da parte delle fasce più deboli della popolazione;

**Viste** le relazioni della Polizia Locale del 24 gennaio 2010 e del 28 febbraio 2010;

**Visto** l'art. 54 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D. L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

**Visto** l'art. 6, comma 4, del D. L. n. 92 del 23.05.2008;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della Legge 125/2008;

**Visto** l'articolo 7 bis del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

**Visto** l'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D. L. 23.05.2008, n. 92;

### ORDINA

Su tutto il territorio comunale, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, comprese le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto, è vietato porre in essere forme di accattonaggio con qualunque modalità, molestare le persone mediante insistenti richieste di denaro o offerta di merci/oggetti ed ostacolare o turbare il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione a cui sono destinati.

E' altresì vietato recare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione per offrire servizi di lavaggio vetri o di altre parti del veicolo;  
In particolare è vietato porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili, mostrando o simulando, a tale scopo, menomazioni fisiche; esibire cuccioli di età inferiore ai sei mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque detenuti in modo da suscitare l'altrui pietà.

- Ferme restando, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite, a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, della somma di **€. 50,00**.
- Qualora la violazione sia commessa con l'impiego e/o lo sfruttamento di animali, persone anziane o disabili la sanzione è elevata a **€. 100,00**.
- Qualora la violazione sia commessa con l'impiego e/o lo sfruttamento di minori, la sanzione è elevata a **€. 200,00**.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 24/11/1981, n. 689 il denaro provento delle azioni di accattonaggio, gli oggetti e le eventuali attrezzature impiegate nell'attività vietata saranno assoggettate alla sanzione accessoria del sequestro cautelare, finalizzato alla confisca amministrativa prevista dall'art. 20 della succitata legge.

La presente ordinanza, comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

L'ufficio di Polizia Locale di Torre Boldone e le altre forze di Polizia che operano sul territorio sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente atto viene trasmessa all'U.T.G. - Prefettura di Bergamo, alla Questura di Bergamo, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Bergamo Principale e alla Polizia Provinciale di Bergamo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Dalla Residenza municipale, 11.03.2010

**Il Sindaco**  
Sessa Dott. Claudio